



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO

Il Giudice del lavoro, dott.ssa Francesca La Russa, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

ex art. 1, comma 49, della legge n. 92/2012

nel giudizio iscritto al n. 262/2013 r.g.l. promosso

da

Polo Marco, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonella Cavaiuolo ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, via A. Volta, n. 12, per delega a margine del ricorso

ricorrente

contro

Istituto Vigilanza Notturna Gallarate s.p.a., in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante dott. Angelo Merlo, difesa e rappresentata dagli Avv.ti Giorgio Albé e Valentina Castelli ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Busto Arsizio, via Cellini, n. 22, per delega a margine della memoria difensiva

convenuta

letti gli atti e i documenti prodotti;

sentite le parti e tentata, infruttuosamente, la conciliazione della causa;

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 10 aprile 2013;

Al ricorrente, dipendente della società convenuta dal 19.12.2006 con mansioni di Guardia Particolare Giurata, inquadrato a 4° livello del CCNL Istituti di Vigilanza Privata (doc. nn. 1 e 2 fasc. convenuta), è stato intimato, con lettera del 28.8.2012 (doc. n. 11 fasc. ricorrente), il licenziamento disciplinare per giusta causa a seguito della contestazione disciplinare del 3.8.2012 (doc. n. 9 fasc. ricorrente) per aver prelevato, nel turno notturno dei giorni 20, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29 e 30 luglio 2012, un bastone allungabile fino a circa 1, 80 metri dai locali del cliente Macramè s.r.l., avervi applicato all'estremità il lettore datix, necessario per effettuare la timbratura delle ispezioni che, nei giorni indicati, ha effettuato senza scendere dall'autovettura, allontanandosi dal cortile della ditta cliente con il bastone parzialmente sporgente dal finestrino, nonché per aver fatto leva sulla maniglia della portiera, per aprirla, di un'autovettura posteggiata nel cortile della ditta, unitamente alla recidiva specifica di cui alla contestazione disciplinare dell'11.6.2012 (doc. n. 3 fasc. ricorrente).

Si applica alla fattispecie concreta il 4° comma dell'art. 18 della legge n. 300/1970 come modificata dalla legge n. 92/2012 che prevede che *"Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa adottati dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo comma e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione ..."*.

Il comportamento contestato al ricorrente appare rientrare tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni del CCNL Vigilanza privata che stabiliscono la sospensione della retribuzione e del servizio da uno a



sei giorni nei confronti del lavoratore che *“esegua con negligenza grave il lavoro affidatogli”* (doc. lett. A fasc. ricorrente), piuttosto che essere qualificato quale negligenza gravissima tale da incidere sul vincolo fiduciario e giustificare il licenziamento per giusta causa ex art. 2119 cod. civ..

Dalla contestazione disciplinare emerge che, al di là delle modalità escogitate per la timbratura delle ispezioni, non vi è contestazione sull'effettivo servizio ispettivo reso, né vi sono agli atti documentate lamentele e contestazioni da parte del cliente presso il quale il servizio è stato reso. Il servizio deve ritenersi, in effetti, svolto lungo tutto il perimetro dello stabilimento della ditta cliente, come richiesto, nella fascia oraria concordata, senza alcuna contestazione da parte del datore di lavoro sul punto e senza alcuna insorgenza di qualsivoglia problematica per la ditta cliente.

Le ulteriori contestazioni di introduzione nei locali della ditta per prelevare il bastone lì posto e l'aver fatto leva sulla portiera di un'autovettura posta davanti all'entrata del magazzino, non appaiono costituire, fatti di gravità tale da incidere sul rapporto fiduciario e legittimare il licenziamento del ricorrente, ferma restando, all'esito della visione dei filmati, l'attribuibilità dei fatti contestati alla persona del ricorrente che, in corso dell'udienza, ha dichiarato di non essere lui quello dei fotogrammi prodotti, avendo sempre indossato la divisa di colore scuro e mai indumenti chiari come quelli indossati dal soggetto di cui ai fotogrammi, pur non avendo sollevato alcuna contestazione in merito allo svolgimento dei turni indicati ai quali paiono riferirsi i fotogrammi prodotti.

Deve essere, pertanto, dichiarata l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente e ordinato alla società convenuta l'immediata reintegrazione dello stesso nel posto di lavoro, con condanna del datore di pagamento, in favore dello stesso, di un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, a titolo di risarcimento del danno, detratto quanto percepito altrove, oltre interessi legali e



rivalutazione monetaria, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

La soccombenza della società convenuta comporta, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c., la condanna della stessa al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente e liquidate nel dispositivo, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi anticipatario.

P.Q.M.

- dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato al ricorrente e, per l'effetto,
- ordina alla società convenuta l'immediata reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e la condanna al pagamento, in favore dello stesso, di un'indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, a titolo di risarcimento del danno, detratto quanto percepito altrove, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
- condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite, in favore del ricorrente, liquidate complessivamente in euro 1.000,00 per compensi, oltre IVA e C.p.A. come per legge, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Busto Arsizio, ^{17/04/2013} ~~26~~ marzo 2013

Il Giudice del lavoro

dott.ssa Francesca La Russa

TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO
CANCELLERIA CIVILE - SEZ. LAVORO

17 APR. 2013

PERVENUTO/DEPOSITATO

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Maddalena MOLINARI